

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito a udienza a trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] R.G.

TRA

[redacted], c.f. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo
La Cava giusta procura in atti

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA E
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c.,
dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó

-resistente –

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro
tempore

-resistente contumace-

Oggetto: inserimento in graduatoria

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 6 luglio 2020, contestualmente al ricorso ex art.
700 c.p.c., [redacted] a esponeva:

- di essere docente della scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
dal 1 settembre 2015, in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.C. "Giovanni XXII" di
Messina;

affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” con il solo limite derivante dall’inciso “ove possibile”.

Si richiama, poi, l’orientamento di questo Tribunale, condiviso da questo decidente, secondo cui “l’inciso “ove possibile” fa riferimento ad esigenze organizzative dell’amministrazione, ossia alla sussistenza di posti vacanti e/o disponibili in pianta organica, ma non certo alle condizioni soggettive dell’assistito, sicché non consente una graduazione delle situazioni di assistenza (al genitore o al figlio), tutte parimenti meritevoli di tutela. Reputa, infine, questo decidente che il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, giuridicamente rilevanti e costituzionalmente protetti, ossia l’interesse dell’invalido ad avere garantita l’assistenza familiare, da un lato, e l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e alla efficiente gestione della mobilità del personale, è stato operato dall’art. 33 della legge n. 104/1992, espressamente richiamato dall’art. 601 d.lgs. n. 297/1994, sicché – contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità con la recente ordinanza n. 4677 del 22/02/2021 – non può essere operato in modo difforme dalla contrattazione collettiva” (Trib. Messina, sez. lav., n. 1073/2021).

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che tra i posti in organico di diritto vacanti e disponibili per la mobilità 2020/2021, relativi alle preferenze indicate in domanda dalla ricorrente - avente 88 punti, più 6 per il ricongiungimento - nella scuola Cesare Battisti cod. MEEE88203R - indicata in quarta posizione - nell’ambito dei trasferimenti interprovinciali, su posto comune AN, un posto è stato assegnato a un docente titolare di precedenza ma con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente ([REDACTED]).

Al riguardo, va rilevato che l’Amministrazione scolastica non ha allegato e provato che la docente trasferita è titolare di precedenza di grado superiore rispetto a quella spettante alla ricorrente.

Per quanto riguarda le condizioni di salute della madre della ricorrente, dalla documentazione in atti risulta che ella è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Emerge, poi, che il ricorrente è l’unico familiare ad occuparsi della propria madre.

In ragione di quanto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere trasferita nella scuola Cesare Battisti cod. MEEE88203R quale docente di scuola primaria nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992.

Considerato il contrasto giurisprudenziale in materia, le spese giudiziali del presente giudizio e della fase cautelare vengono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede:

a) ordina all'Amministrazione scolastica resistente di trasferire la ricorrente nella scuola Cesare Battisti cod. MEEE88203R quale docente di scuola primaria nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

b) [REDACTED]

Messina, 27 aprile 2022

Il Giudice del Lavoro

Rosa Bonanzinga